



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2026, proposto da
Francesco Riccio, rappresentato e difeso dagli avvocati Edgardo Silvestro, Giuseppe
Velotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Michele Pentella, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 957/2026, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che prima di provvedere cautelamente occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio come segue:

Considerato che non e' possibile allo stato provvedere sulla domanda cautelare perche' si ordina la notifica per pubblici proclami a cura e spese

del ricorrente, mediante pubblicazione del ricorso di primo grado, dell'ordinanza appellata, del presente appello e del presente decreto sul sito web del Ministero della giustizia, nella pagina relativa alla

procedura concorsuale per cui e' processo; la pubblicazione dovra' essere mantenuta fino alla definizione del giudizio; la notifica dovra' essere eseguita entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto e la prova della notifica dovra' essere depositata in giudizio entro 5 giorni dalla notificazione;

P.Q.M.

Non provvede allo stato sulla domanda cautelare.

Ordina l'integrazione del contraddittorio.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 5/3/2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2026.

Il Presidente

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.